



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 5 - PIANI LAVORO E SVILUPPO, POLITICHE TERRITORIALI,
EMERSIONE**

Assunto il 27/02/2018

Numero Registro Dipartimento: 428

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1553 del 08/03/2018

**OGGETTO: SENTENZA CONDANNA CORTE DEI CONTI, SEZIONE CENTRALE DI APPELLO,
N. 271/2017 NEI CONFRONTI DI ACETO, PALERMO, REDA, VS LA SENT. N. 234/2015.
ACCERTAMENTO ENTRATA. .**

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che l'ufficio competente per l'istruttoria ha accertato quanto segue:

- con nota prot. 0267435 del 23 Agosto 2017, il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate ha trasmesso a questo Dipartimento, per il seguito di competenza, la sentenza n. 271/2017, emessa dalla Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma sul ricorso proposto avverso la sentenza n. 234/2015 della Sezione giurisdizionale della Regione Calabria;

Atteso che:

- con Decreto del Dirigente Generale **n. 6986 del 04.06.08** è stato approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di incentivi alle imprese per l'incremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti;

- con DDG n. **15857 del 29/10/08** è stato approvato l'elenco delle Aziende beneficiarie tra le quali è stata ammessa la **ACETO COSTRUZIONI SRL**, per un importo complessivo di € 833.000,00;

- la suddetta società ha sottoscritto l'atto di adesione ed obbligo **n. 3056 del 18/11/2008**;

- con Decreto **n. 22614 del 23/12/2008** sono stati erogati finanziamenti alla Aceto Costruzioni srl per € 833.000,00, di cui € 735.000,00 per incentivo all'assunzione di n. 49 lavoratori ed € 98.000,00 per l'attività formativa di impresa post-assunzione;

- con nota prot. n. 373805 del 26/11/2014 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento (ai sensi della L. 241/90), notificata con A/R n. 14757217110-0;

- con Atto del DDG n. **3321 del 16/04/2015** (notificato per compiuta giacenza con A/R n. 14757217160-1) viene decretata la "Risoluzione per inadempimento dell'Atto di Adesione e Obbligo n. 3056 del 18/11/2008 e contestuale ingiunzione recupero somme erogate;

- con nota prot. n. 362371 del 01/12/2015 viene richiesta l'escussione della polizza n. 107351 rilasciata dalla FINWORLD SPA, notificata all'ente fideiussore con A/R n. 14753582828-8;

- con nota n. 0037793 del 08/02/2016 la Finworld rispondeva alla suddetta richiesta, ritenendo insussistente l'obbligo di pagamento, poiché non più valido ed efficace l'atto di fideiussione;

- l' Aceto Costruzioni Srl è incorsa nelle seguenti violazioni:

- art. 10 dell'Avviso Pubblico, per incompleta ed incongruente documentazione contabile/amministrativa;

- art. 11 dell'Avviso Pubblico, per il mancato mantenimento costante dei dipendenti per il periodo previsto di 36 mesi;

- con la sentenza n. **234/2015 del 20/10/2015**, venivano condannati in solido la Aceto Costruzioni Srl, ora TRAD. IMM. Srl. (P.I.: _____ il r. l. _____ (c.f.: _____ nato il _____

, il sig.

Palermo Bruno (c.f.:

nato il

e il sig.

(c.f.:

nato il

a risarcire alla Regione Calabria il danno di € 735.000,00,

oltre rivalutazione monetaria, su base annua secondo gli indici Istat dalla data dell'evento sino alla pubblicazione della suddetta sentenza, e interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre spese di giudizio liquidate in € 1.854.63;

- il danno erariale è stato individuato nel pregiudizio derivato dall'attribuzione all' Impresa Aceto Costruzioni Srl, ora Trad. Imm. Srl, nell'ambito dell'Avviso Pubblico di cui al DDG n. 6986 del 27/06/2008, pubblicato sul BURC n. 26 del 27/06/2008, dell'intero contributo pubblico, il cui impiego risulta connotato da un evidente sviamento del pubblico interesse, che avrebbe dovuto essere perseguito sia con riguardo agli obblighi occupazionali sia con riferimento all'attività di formazione. In particolare, a fronte di un obbligo di durata complessiva del livello occupazionale pari a 1.764 mensilità lavorative (36 mesi x 49 soggetti assunti), la società beneficiaria ha, invece, osservato un periodo di mantenimento in servizio pari in totale a soli 1.124 mesi. Viene respinta, invece, la domanda risarcitoria di € 98.000,00, contributo ricevuto ai fini dell'espletamento dell'attività formativa post-assunzione, in quanto non sono presenti agli atti documenti tali da corroborare l'assunto accusatorio;

- con sentenza **n. 271/2017 del 14/03/2017** della Sezione Centrale d' Appello della Corte dei Conti di Roma, emessa sui ricorsi proposti dai sig.ri Aceto Massimino, Reda Francesco e Palermo Bruno, avverso la sentenza di cui sopra, vengono parzialmente accolti gli appelli. Infatti, come già ribadito dalla sentenza di primo grado, la società beneficiaria ha mantenuto in servizio i dipendenti per un totale di 1.124 mensilità, anziché 1.764. Pertanto, l'inadempimento della stessa, va riferito alle sole 640 mensilità

di mancato mantenimento del livello occupazionale previsto e solo le somme relative a tale periodo vanno considerate come indebitamente percepite dalla società in discorso. Per l'effetto, quindi, la citata sentenza di appello condanna in solido gli appellanti al pagamento, nei confronti della Regione Calabria, della somma di € 266.658,00, oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, ferma restando la ripartizione interna del danno effettuata dal primo giudice: 20 per cento a carico della società e il restante 80 per cento a carico degli amministratori in parti uguali, oltre spese di giudizio liquidate in € 536,54, ferme e comunque dovute quelle liquidate in primo grado. Resta ferma la condanna come stabilita nella sentenza di primo grado nei confronti della società TRAD. IMM. Srl che non si è gravata avverso quest'ultima;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 30 giugno 2017 con la quale è stato individuato l'Ufficio riscossione crediti erariali e si è, tra l'altro, stabilito che i competenti settori dei dipartimenti regionali devono senza indugio predisporre l'invio del provvedimento di accertamento dell'entrata, ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118 e, in quanto compatibile, del regolamento di contabilità regionale del 24 marzo 2010 n. 2, corredato di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria all'esatta individuazione del debitore, all'ufficio che ha in carico il credito e al settore "Gestione entrate e mutui, gestione e contabilità finanziaria di parte entrata e mutui" che *"...dovrà curare gli adempimenti necessari a dare seguito al provvedimento di accertamento dell'entrata ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione delle somme corrispondenti ai crediti derivanti dalle pronunce costituenti titolo esecutivo"*;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla predisposizione degli atti propedeutici alla riscossione del credito derivante dal suddetto provvedimento giurisdizionale;

Vista la L.R. 7/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i DD.PP.GG.RR. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000;

Vista la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 23 novembre 2011, n. 118;

Vista la L.R. 4/2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";

Visto il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 270 del 12 luglio 2016: ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con deliberazione n. 541/2015 e s.m.i. – assegnazione d'ufficio dirigenti";

Vista la Legge Regionale n. 45 del 27/12/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2017/2019;

Visto il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico – Lavoro- Formazione e Politiche sociali n. 8255 del 12 luglio 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Cosimo Cuomo l'incarico di direzione del Settore Piani Lavoro e Sviluppo, Politiche Territoriali, Emersione;

VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 Ottobre 2017 con la quale è stato scorporato il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico - Attività Produttive";

VISTO il D.P.G.R. N. 2 del 12.01.2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone - Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria;

ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L.R. 1/2006;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2018;

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto, resa dal Responsabile del procedimento, nominato con Ordine di servizio prot. n. 95687 del 20/03/2017;

VISTA la scheda contabile, generata telematicamente e allegata al presente atto, di € 266.658,00 di sorte capitale sul capitolo parte entrata del bilancio regionale anno in corso E9302030301;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa richiamate quale parte integrante e sostanziale:

Di prendere atto della sentenza di Appello n. 271 del 14 Marzo 2017, resa dalla Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma - giudizio n. 20435 - sul ricorso proposto dai sig.ri

, corredata dalla nota delle spese liquidate e da quella dei

bolli;

Di accertare la somma di **€ 266.658,00** sul capitolo E9302030301 (sorte capitale) giusta scheda contabile **n. 787/2018 del 26/02/2018**;

CHE le ulteriori somme, di seguito riportate, saranno rimosse per cassa:

- **€ 27.732,43** sul capitolo E9302000101, di rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat dalla data dell'evento (24/12/2008) sino alla pubblicazione della sentenza di condanna (26/07/2017);

- **€ 250,83** sul capitolo E9303000101, di interessi legali sul capitale complessivamente rivalutato, dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza (26/07/2017) ad oggi;

- oltre spese liquidate in € 536,54, ferme e comunque dovute quelle già liquidate in primo grado (€ 1.854,63);

Di notificare copia del presente provvedimento all'Ufficio riscossione crediti erariali Settore " Affari Generali" e al Settore "Gestione entrate e mutui, gestione e contabilità finanziaria di parte entrata e mutui" - Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate, ognuno per gli adempimenti di propria competenza, di cui alla D.G.R. nr. 283 del 30/06/2017.

Che l'Ufficio designato alla riscossione notifichi gli atti consequenziali alla conclusione del presente procedimento di riscossione crediti al Settore scrivente, ai fini della relativa presa d'atto.

Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito internet istituzionale a cura del Responsabile dipartimentale per la pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

ELIA GIAMPIERO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CUOMO COSIMO
(con firma digitale)